COMUNE DI ONSERNONE

Regolamento comunale per la concessione di incentivi a favore di nuove famiglie o nuclei familiari domiciliati (o titolari di un permesso B o C con residenza effettiva), i cui figli frequentano la scuola dell'infanzia o elementare nell'istituto scolastico del Comune di Onsernone

Indice

Art. 1 – Scopo e obiettivi 3

Art. 2 – Campo d'applicazione 3

Art. 3 – Beneficiari, contributo e condizioni generali 3

Art. 4 – Modalità di richiesta e scadenze 3

Art. 5 – Modalità di pagamento 3

Art. 6 – Restituzione 3

Art. 7 – Disposizioni particolari e casi speciali 3

Art. 8 – Rimedi giuridici 3

Art. 9 – Entrata in vigore 3

Regolamento comunale per la concessione di incentivi a favore di nuove famiglie o nuclei familiari domiciliati (o titolari di un permesso B o C con residenza effettiva), i cui figli frequentano la scuola dell'infanzia o elementare nell'istituto scolastico del Comune di Onsernone

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento intende incoraggiare nuove famiglie con figli in età scolastica a trasferirsi nel Comune di Onsernone, in modo da supplire alla preoccupante mancanza di nascite e garantire il mantenimento e la continuità delle sezioni dell'istituto scolastico comunale.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il Comune di Onsernone istituisce e regolamenta le modalità per l'ottenimento di un incentivo finanziario una tantum a favore dei nuclei famigliari che rispondono cumulativamente ai requisiti di domicilio e frequenza scolastica inseriti nel presente regolamento.

Art. 3 Beneficiari e contributo e condizioni generali

1. Le nuove famiglie o nuovi nuclei familiari domiciliati (o titolari di un permesso B o C con residenza effettiva) che entro l'inizio di ogni anno scolastico, a partire dal 2027/2028 trasferiscono il loro domicilio fiscale e abitativo nel Comune di Onsernone e che hanno figli iscritti e che frequentano l'Istituto scolastico di Onsernone con sede a Loco.
2. Il contributo, una tantum, è stabilito in misura di CHF 5'000.00 per ogni figlio avente diritto ed è corrisposto un'unica volta per l'intero ciclo scolastico dell'allievo presso l'Istituto comunale.
3. L'incentivo è corrisposto a condizione che l'iscrizione ufficiale all'istituto scolastico comunale sia formalizzata entro il 30 aprile.
4. Per i trasferimenti operati oltre tale data, l'incentivo per l'anno scolastico in corso è escluso. Il diritto al sussidio nascerà unicamente a partire dall'anno scolastico successivo, previa conferma della regolare iscrizione e frequenza da parte della direzione scolastica.
5. Può beneficiare dell'incentivo chi rientra nei casi indicati al cpv. 1.
6. Non ha diritto al contributo chi è al beneficio dell'assistenza sociale (Las).

Art. 4 Modalità di richiesta

Le richieste devono essere inoltrate al Municipio tramite l'apposito formulario entro il 30 aprile allegando copia della conferma d'iscrizione della frequenza scolastica.

Art. 5 Modalità di pagamento

Il contributo comunale sarà versato al beneficiario indicato nel formulario al momento della richiesta del sussidio, entro il 31 dicembre dell'anno civile in cui è iniziato l'anno scolastico di riferimento.

Art. 6 Restituzione

1. I contributi riscossi indebitamente dovranno essere restituiti integralmente entro 30 giorni dall'intimazione della decisione di restituzione.
2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione del 50% del contributo ricevuto in caso di partenza dal Comune di Onsernone, o ritiri il figlio dall'Istituto scolastico, prima che siano decorsi 24 mesi dalla data della decisione municipale di concessione dell'incentivo.

Art. 7 Disposizioni particolari

1. Il Municipio ha la facoltà di decidere su altri casi speciali o situazioni particolari non esplicitamente contemplate nel presente regolamento, interpretandole in linea con lo scopo dell'art.1.
2. In casi particolari di comprovata ed eccezionale gravità, il Municipio può ridurre o rinunciare alla restituzione parziale dei contributi prevista all'art. 6 cpv 2. La decisone deve essere motivata e deve tener conto delle circostanze concrete. Tale facoltà non si applica alla restituzione conseguente agli importi riscossi indebitamente prevista ai sensi dell'art. 6 cpv. 1.

Art. 8 Rimedi giuridici

1. Contro le decisioni emanate dai servizi dell'Amministrazione comunale in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo scritto e motivato al Municipio, entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro le decisioni emanate dal Municipio, comprese quelle adottate su reclamo, può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione, conformemente alla Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) e alla Legge Organica comunale (LOC).

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti autorità comunali e cantonali.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno scolastico 2027/2028.